ALLIGATO LETTERA "A"
AL N.1484 DELLA RACCOLTA
DEL 10 febbraio 2015

STATUTO ASSOCIAZIONE

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE TURISTICA ALBERGHIERA ISOLE EGADI"**, con sede a Favignana.
La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea generale dei soci.

Art. 2

L'associazione non persegue fini di lucro, si dichiara apolitica ed aconfessionale, essa è autonoma da qualsiasi organizzazione politica, sindacale e religiosa, svolge attività di utilità sociale a favore degli associati, al fine di garantire e sviluppare gli interessi comuni e rinsaldare i vincoli di solidarietà, e si propone:
a) promuovere e realizzare iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche e marinare, nonché ideare, progettare, realizzare eventi e manifestazioni in ambito turistico, culturale, enogastronomico, musicale, dirette ad attrarre turisti ed a favorirne il soggiorno; mantenere i rapporti con le Autorità, gli Enti territoriali Comunali, provinciali, Regionali e Nazionali, e in particolare quelli preposti al Commercio, all' Industria e al Turismo;
b) studiare l'offerta turistica dell'area considerata, con particolare riferimento alla qualità degli standards turistici presenti nel territorio e alle iniziative per garantire la difesa del turista;
c) predisporre strategie operative di marketing, preparare campagne promozionali e di commercializzazione, organizzare e partecipare a fiere e mostre;
d) promuovere iniziative per il controllo della gestione del territorio, nonché vigilare sulla qualità dei servizi esistenti, al fine di valorizzare, conservare e salvaguardare il patrimonio ambientale e storico culturale del Comune e produrre materiale pubblicitario per la valorizzazione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;
e) organizzare convegni, dibattiti e seminari e realizzare, eventualmente mediante attività esterne, servizi turistici legati al turismo ed al tempo libero;
f) sostenere il ruolo delle imprese associate operanti nel settore turistico al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle strutture e dei servizi e fare monitoraggio sull'adeguatezza dei servizi resi dalle imprese associate;
g) promuovere la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico, e l'immagine turistica del Comune sui mercati nazionali e internazionali valorizzando le risorse e le caratteristiche

dei diversi ambiti territoriali;

h) favorire lo sviluppo integrato e non competitivo tra gli associati attraverso la predisposizione collettiva di programmi comuni;

i) promuovere corsi di aggiornamento e di formazione per i propri associati e per gli operatori turistici;

j) sviluppare e organizzare dati turistici, eventualmente in collaborazione con gli uffici d'informazione, per gestire prenotazione di servizi turistici ed organizzare una banca dati della domanda turistica;

k) effettuare la raccolta e diffusione ai soci di tutte le notizie su materie inerenti il settore, utile allo svolgimento delle loro attività;

l) gestire i servizi informatici e telematici utili ai fini dell'attività associativa;

m) svolgere attività editoriale di produzione, distribuzione, commercializzazione, di materiali informativi, divulgativi, promozionali e didattici;

n) comporre pacchetti turistici e partecipare a programmi comunitari nonchè gestire finanziamenti pubblici, assicurati da risorse regionali, nazionali ed europee;

o) diffondere cultura d'impresa, promuovendo l'innovazione, ed il ricorso alla certificazione di qualità ed alla certificazione ambientale, ed il collegamento in rete delle imprese;

p) proporre la formazione delle figure professionali operanti nel settore turistico elaborando piani economici e finanziari, programmi, studi di fattibilità, progetti di interventi settoriali ed intersettoriali di interesse economico, sociale e territoriale;

q) eseguire analisi economiche e finanziarie, sulla valutazione di impatto ambientale, con elaborazione del Business Plan per iniziative pubbliche e private; offrire prestazioni di servizi e di assistenza e consulenza di natura organizzativa e gestionale a Enti, imprese ed altri organismi pubblici e privati; diffondere informazioni in merito agli incentivi di natura finanziaria, fiscale e previdenziale previsti dalla legislazione;

r) tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative, anche economiche, tendenti a valorizzare i prodotti tipici del comprensorio turistico;

s) promuovere e gestire progetti di pubblica utilità, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori turistici e dei giovani in base alle vigenti leggi Statali e Regionali, nonché proporre corsi di formazione professionale per gli stessi, affidandoli ad organismi specializzati aventi lo scopo di formare figure professionali in base alle esigenze delle attività degli operatori turistici aderenti all'associazione;

t) coordinare, nella propria circoscrizione, l'attività dei

singoli albergatori;

u) valorizzare gli interessi economici e sociali degli imprenditori e il riconoscimento del ruolo sociale degli stessi;

v) assistere gli associati ogni qual volta ne sia fatta richiesta;

z) procedere, con le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, alla stipula e/o rinnovo dei contratti di lavoro.

L'associazione ha l'obbligo di curare, senza distinzioni, gli interessi sia delle piccole che delle medie e delle grandi aziende, estraendo dalla loro rappresentanza nel Consiglio Direttivo.

Art. 3

Possono far parte dell'Associazione, come soci, le strutture ricettive di cui alle normative regionali di riferimento, con sede nell'Arcipelago delle Egadi, nella figura dei titolari (proprietari o gestori), legali rappresentanti e altri soggetti espressamente a ciò delegati.

Nel caso in cui il rappresentante di un socio cessi di far parte dell' ente che lo ha nominato, l'ente di appartenenza deve provvedere ad indicare, entro 30 giorni, un nuovo rappresentante.

Agli effetti del presente statuto le tipologie ricettive si considerano secondo la classificazione attribuita dalle leggi regionali vigenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti ed allegare, eventualmente, la delibera di nomina di un proprio rappresentante.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di rigetto entro il termine predetto la domanda si intende accolta.

Art. 4

Per i soci, l'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di:

a) accettare e di osservare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni ed alle direttive adottate dagli Organi dell'Associazione;

b) consultare l'associazione e uniformarsi alle sue direttive prima di assumere iniziative su questioni che possono pregiudicare gli interessi generali e l'immagine della categoria.

L'iscrizione ha la durata minima di anni due a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in corso alla data di adesione.

Questa si intende tacitamente rinnovata, qualora non vengano presentate le dimissioni, mediante lettera raccomandata con

avviso di ricevimento indirizzata al presidente, almeno tre mesi prima della scadenza del 31 dicembre dell'anno di pertinenza.

Art. 5

La gestione, agli effetti amministrativi, inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6

I soci, per la necessità della gestione sociale amministrativa dell'Associazione, corrispondono un contributo annuo determinato da una "quota fissa" ed una "quota letto" in relazione alla categoria di appartenenza ed al numero di letti della propria azienda.
L'entità del contributo sarà deliberata annualmente dall'assemblea dei soci e verrà corrisposto secondo modalità e termini fissati dal consiglio direttivo.

Art. 7

Fanno parte dell'Associazione:
1) i soci fondatori;
2) i soci ordinari;
3) i soci onorari.
Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.
Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o coloro che saranno cooptati dal Consiglio Direttivo con tale qualifica.
Possono essere soci ordinari tutti coloro la cui domanda di iscrizione sia approvata dal Consiglio Direttivo.
Sono soci onorari le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti riconosciuti e non, le associazioni e le fondazioni che abbiano contribuito in misura rilevante al raggiungimento degli scopi sociali; l'ammissione a socio onorario viene deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo su proposta di due terzi di esso; i soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, possono partecipare alle assemblee e prendere parte alle discussioni ma non hanno diritto di voto.
I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, i medesimi sono tenuti a prestare la loro opera a favore dell'Associazione stessa contribuendo al raggiungimento degli scopi sociali.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal consiglio; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.
La misura dei contributi sarà stabilita dall'assemblea dei soci all'atto dell'approvazione del conto economico preventivo.

Art. 8

Il socio che non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti, trascorso un trimestre dalle date

stabilite, può essere convenuto in giudizio dal Presidente per il soddisfacimento delle obbligazioni assunte verso l'associazione.
In caso di persistenza dell'insolvenza il consiglio direttivo può deliberare di avviare la procedura per la riscossione coatta del contributo e, in mancanza di risultati, radiare il socio moroso.
Il socio radiato per morosità può chiedere la riammissione versando i contributi arretrati.

Art. 9

Il socio che incorra nei reati previsti dal codice penale o che esplichi azione contraria all'attività ed agli indirizzi dell'associazione, può essere sospeso o espulso con delibera del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, nel notificare all'interessato la sospensione o l'espulsione, non è tenuto a specificarne i motivi essendo sufficiente il richiamo al presente articolo dello statuto.
Avverso la delibera di esclusione, è ammesso ricorso al collegio dei Probiviri che il Consiglio direttivo - all'occorrenza - provvederà a nominare, nel numero di tre fra i soci non consiglieri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Gli organi sociali dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea generale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 11

L'assemblea generale dei soci è validamente costituita con le modalità previste dall'art. 14.
Essa rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, sono impegnative per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Art. 12

L'assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente anche in locali diversi dalla Sede Sociale, non meno di dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, con comunicazione scritta e diretta a ciascun socio ed affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione in cui dovranno essere indicati:
a) data, luogo ed ora dell'assemblea di prima e seconda convocazione;
b) ordine del giorno da discutere e deliberare.
Hanno diritto ad intervenire all'assemblea - con diritto di voto - i soci fondatori e ordinari che si trovino in regola con il pagamento dei contributi.
I soci potranno farsi rappresentare da altro socio o da altra persona a mezzo di delega scritta nella quale sia specificata la denominazione dell'azienda del socio

delegante.
Ogni struttura rappresentata da un socio o dal delegato e potrà disporre di non più di una delega ed ha diritto solamente ad un voto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice - Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nominerà il proprio Presidente; funge da Segretario dell'Assemblea un segretario nominato di volta in volta dall' Assemblea, il quale redigerà i verbali delle riunioni dell'Assemblea che sottoscriverà su apposito libro assieme al Presidente. Il Presidente dell' Assemblea nominerà se del caso,, due scrutatori.

Art. 13

L'assemblea generale è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno per l'assolvimento dei compiti istituzionali.
L'assemblea straordinaria si riunisce ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta soci in regola con il pagamento dei contributi che rappresentino almeno un quarto delle aziende iscritte.
L'invito per la convocazione dell'assemblea straordinaria deve essere spedito, con lettera raccomandata, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Art. 14

L'assemblea generale è validamente costituita:
a) in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti di cui complessivamente dispone l'associazione;
b) in seconda convocazione, che può aver luogo un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei voti presenti.
L'assemblea generale straordinaria, indetta per lo scioglimento anticipato dell'associazione è valida anche in seconda convocazione, quando siano presenti tanti soci che rappresentino la metà più uno.
Non raggiungendo tale numero l'assemblea deve essere convocata nuovamente - non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dalla precedente - con la denominazione di "assemblea unica".
Le deliberazioni dell'assemblea unica saranno valide in prima ed unica convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.
Le deliberazioni dell'assemblea generale - sia ordinaria che straordinaria - vengono prese sempre a semplice maggioranza di voti qualunque ne sia l'oggetto.
Le votazioni avvengono per acclamazione, per scrutinio palese o per scrutinio segreto.
Avverranno di regola per acclamazione o per scrutinio palese, ma su richiesta di almeno dieci soci, la votazione avverrà invece per scrutinio segreto.

Alle assemblee convocate per il rinnovo delle cariche sociali possono votare i soci che abbiano regolarmente corrisposto i contributi associativi e la votazione per scrutinio segreto, può essere chiesta anche da un solo socio.
Il Presidente dell'Associazione è di diritto Presidente dell'assemblea, con esclusione di quelle che procedono alla nomina del Presidente, del consiglio direttivo.
L'ammissione all'assemblea cesserà un'ora dopo il suo inizio, salvo diversa disposizione del Presidente dell'assemblea.

Art. 15

Nelle assemblee straordinarie indette per modifiche dello statuto, o per lo scioglimento dell'Associazione, deve assistere alle riunioni un notaio che provvede a redigere ed a sottoscrivere il verbale.

L'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA:

Art. 16

a) delibera sulla relazione del consiglio direttivo circa l'attività svolta dall'associazione;
b) esamina il conto economico consuntivo della gestione amministrativa chiusa al 31 dicembre e delibera sul conto economico preventivo predisposto dal consiglio direttivo;
c) delibera, su proposta del consiglio direttivo, la misura dei contributi dei soci per la copertura del conto economico preventivo;
d) determina l'indirizzo che l'associazione deve seguire in merito ai problemi generali riguardanti le strutture ricettive;
e) procede, ogni triennio, alla nomina del Presidente, consiglio direttivo e dei revisori dei conti.

L'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Art. 17

a) esamina tutte le questioni proposte dal consiglio direttivo o per iniziativa di tanti soci che rappresentino un decimo delle aziende associate;
b) delibera sulle proposte di modifica dello statuto o sullo scioglimento e conseguente messa in liquidazione dell'associazione.

Art. 18

Qualora l'assemblea, a fronte di gravi e documentate carenze o fatti amministrativi che pregiudichino il funzionamento dell'associazione, riconosca di trovarsi temporaneamente in una particolare situazione, può deliberare (anche in deroga a tutte le diverse disposizioni eventualmente contenute nello statuto), a maggioranza semplice, la costituzione di un Comitato Provvisorio composto da non meno di tre e non più di nove membri, (scelti fra i soci), il quale assumerà tutti i poteri e tutte le funzioni attribuiti dal presente statuto agli organi dell'associazione, con conseguente cessazione immediata dalle cariche e dalle funzioni di

coloro che le ricoprivano fino ad allora, senza eccezione alcuna.
Il Comitato Provvisorio stabilirà, al proprio interno, le norme per il funzionamento.
Tali poteri e funzioni saranno conferiti per un periodo massimo di quattro mesi, termine entro il quale il Comitato stesso, o in difetto il suo membro più diligente, convocherà l'assemblea affinché provveda alla elezione del Presidente, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea generale in seno ai soci e dura in carica tre anni.
I componenti del consiglio direttivo possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo è composto secondo quanto verrà deliberato di volta in volta dall'assemblea, da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri eletti fino a revoca o dimissioni, tra i quali verranno scelti, il Presidente, il Vice -Presidente, il Tesoriere.
La validità delle deliberazioni, in ordine al numero dei soci presenti viene riferita all'assemblea nel suo complesso e non alle singole categorie.

Art. 20

In caso di dimissioni o di cessazione di qualche consigliere, nel corso del triennio, il Consiglio Direttivo procede alla sua "surroga" seguendo l'ordine delle preferenze ricevute nell'assemblea che ha provveduto alla nomina del Consiglio Direttivo in carica.
Della sostituzione verrà data comunicazione a tutti i Soci da parte del Consiglio Direttivo.
Qualora, per qualsiasi ragione, il numero dei consiglieri, sia ridotto a meno di due terzi, l'intero Consiglio compreso il Presidente sono considerati dimissionari e si dovrà procedere, entro un mese, al suo rinnovo ed alla nomina del Presidente convocando l'assemblea generale straordinaria.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo deve insediarsi entro una settimana dalla sua nomina.
Il Consiglio si riunisce in via ordinaria su iniziativa del Presidente almeno una volta ogni tre mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione è fatta dal Presidente senza particolari formalità.
Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente e in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o dal più anziano dei presenti.

Art. 22

Per la validità delle deliberazioni del consiglio in prima convocazione, è necessario che siano presenti almeno la metà

più uno dei suoi componenti.
In seconda convocazione, che può essere tenuta 24 ore dopo la prima, le deliberazioni si prenderanno qualunque sia il numero dei componenti presenti.
Le deliberazioni si prendono a semplice maggioranza dei voti: a parità di voti prevale quello del Presidente.
Dalle riunioni del consiglio verrà redatta su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario, che sarà di volta in volta nominato dal presidente tra i componenti del consiglio.

Art. 23

Il Presidente può chiamare a partecipare, senza voto, a singole riunioni del consiglio, persone di particolare competenza nelle materie in discussione.

Art. 24

I Consiglieri assenti per tre adunanze consecutive senza aver comunicato l'assenza o assenti da un anno, devono essere considerati dimissionari dalla carica e saranno sostituiti dal consiglio direttivo seguendo i criteri di cui all' art. 21.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo:
a) nomina, fra i consiglieri eletti un presidente, un vicepresidente ed un tesoriere ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci;
b) svolge, con i più ampi poteri, le funzioni di governo dell'Associazione per il conseguimento delle finalità istituzionali;
c) adotta delibere e provvedimenti su tutti i problemi che interessano le strutture ricettive in armonia con gli indirizzi dell'assemblea;
d) provvede all'amministrazione dell'associazione e predispone la relazione morale nonché il conto preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'attenzione dell'assemblea generale;
e) formula proposte da sottoporre all'assemblea generale per la determinazione dei contributi associativi indicando - se del caso - misure minime e massime dei medesimi;
f) può delegare al Presidente la gestione della ordinaria amministrazione dell'Associazione.
Sono esclusi dalla delega i seguenti atti che restano di esclusiva competenza del consiglio:
- l'acquisto, la vendita, permuta e locazioni di beni immobili nonché transazioni riferite a tali atti;
- l'assunzione di obbligazioni e mutui ipotecari;
- concessioni di garanzie reali o personali in favore di terzi ;
- emissioni di vaglia cambiari o cambiali;
- assunzioni e/o licenziamenti di personale;
- acquisto, vendita, affitto, noleggio, leasing di beni

strumentali di valore superiore a Euro 5.000,00;

• la determinazione delle quote associative da proporre alla assemblea dei soci;

• transazioni e/o stipulazioni di accordi e/o contratti collettivi, anche locali e territoriali, attinenti il settore turistico, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Sono parimenti esclusi dalla delega senza che l'elencazione abbia carattere tassativo, i seguenti atti:

• contratti ed impegni di spesa superiori a Euro 5.000,00;

• gli atti diretti a trasformare l'attività associativa, a modificarne gli elementi costitutivi e statutari, ad allargare le sfere di attività a meno che ciò non sia stato preventivamente deliberato dall'assemblea.

• ogni altra iniziativa specificatamente demandata ad altri organi associativi (assemblea, consiglio, etc.).

h) provvede alla ratifica delle deliberazioni assunte dal Presidente.

IL PRESIDENTE

Art. 26

Il Presidente è eletto dall'assemblea generale ordinaria in seno ai soci dell'Associazione e dura in carica tre anni. Può essere rieletto.

Egli scadrà però in ogni caso quando, per qualsivoglia titolo, venisse a decadere il Consiglio Direttivo.

Art.27

Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza e la firma degli atti dell'associazione;

b) provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, ed interviene, in caso di urgenza, con provvedimenti personali che comportino impegni di spesa non superiori a Euro 2.000,00;

c) sovrintende all'amministrazione dell'associazione;

d) coordina l'attività degli organi dell'associazione in modo da assicurarne il funzionamento ininterrotto ed efficace;

e) autorizza i pagamenti, le spese e gli impegni nei limiti del preventivo;

f) convoca il consiglio direttivo per l'esame dei problemi di interesse generale e particolare;

g) convoca l'assemblea generale dei soci ordinaria e straordinaria;

h) adotta, su delibere del consiglio direttivo, i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dell'associazione.

Art. 28

In caso di carenza degli organi dell'Associazione, il Presidente resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

In questo caso o qualora riscontri una situazione che renda impossibile il funzionamento dell'Associazione, deve convocare entro un mese l'assemblea .
Per la rappresentanza attiva in giudizio è necessaria l'autorizzazione del Consiglio Direttivo al Presidente.

VICE PRESIDENTE

Art. 29

Il Presidente è coadiuvato da uno o due Vice presidente eletto in seno al consiglio direttivo.
Nel caso in cui vengano nominati due vice presidenti il più anziano di età assumerà la funzione di vice presidente vicario.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di una temporanea assenza o di suo temporaneo impedimento e ne assume tutte le funzioni e poteri.
In caso di temporanea assenza o di temporaneo impedimento anche del/i Vice Presidente/i prenderà il suo posto, a tutti gli effetti, il membro più anziano di età del consiglio direttivo.

TESORIERE

Art. 30

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri contabili e cura l'inventario dei beni dell'Associazione; il medesimo riscuote tutte le somme mediante sistema di esazione adottato dal Consiglio Direttivo. Egli inoltre esegue il pagamento su ordinativi con firma abbinata del Presidente e di un membro del Consiglio Direttivo.

COMITATI E COMMISSIONI

Art. 31

Il Consiglio Direttivo può costituire appositi comitati e speciali commissioni, fissando i limiti e poteri, per promuovere o coadiuvare iniziative turistiche, per lo studio di determinati problemi e per la migliore attuazione degli scopi statutari.

NORME FINANZIARIE - FONDO COMUNE -

Art. 32

Il fondo comune dell'associazione è costituito:
a) dai contributi annui dei Soci;
b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'associazione;
d) dagli investimenti mobiliari e immobiliari.
Con le disponibilità del fondo comune si provvede a far fronte alle spese necessarie per la realizzazione del mandato statutario dell'associazione.

Art. 33

Tutti gli introiti vengono depositati presso i conti correnti degli Istituti prescelti dal consiglio direttivo.
I depositi in contanti sono effettuati direttamente da chiunque, quelli a mezzo effetti bancari con semplice girata

e firma del Presidente o del Vice Presidente.
Eccezionalmente i prelievi bancari possono essere eseguiti a firme congiunte del Presidente con uno dei due Vice presidenti, o con il Vice Presidente.
Per le spese di pronta cassa il consiglio direttivo può istituire un conto corrente bancario separato, con deposito massimo di Euro 5.000,00 e prelievi, a firma disgiunta.

Art. 34

Il resoconto finanziario della gestione, chiuso al 31 dicembre di ogni anno, accompagnato da una relazione illustrativa, è sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale entro il mese di aprile dell'anno successivo.
I soci potranno prendere visione del resoconto presso la Sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea oppure durante l'assemblea stessa.
Le spese che eccedono il preventivo devono essere autorizzate dal consiglio direttivo.

LIQUIDAZIONE

Art. 35

La liquidazione dell'associazione sarà fatta dal consiglio direttivo con l'ausilio dei revisori dei conti.
Il consiglio dopo aver estinte tutte le passività dell'associazione, destinerà l'eventuale rimanenza attiva a favore di opere di assistenza alberghiera o di beneficenza.
In caso di disavanzo questo sarà coperto, proporzionalmente da tutti i soci.

Art. 36

Fermo restando che tutte le cariche sociali sono gratuite e che saranno rimborsate le spese vive sostenute, il consiglio stabilisce annualmente un plafond di spesa per il Presidente e i Vice Presidenti per spese di rappresentanza riferite al loro mandato.

Art. 37

Il Presidente è autorizzato a redigere il regolamento per l'applicazione del presente statuto, ove ritenga ciò necessario.
Tale regolamento sarà sottoposto alla ratifica del consiglio direttivo.

Art. 38

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si fa riferimento agli art. 36-37-38 del Codice Civile.
ANTONINO MAZZARA - LIVIO GANDOLFO - MINEO LEONARDA - RINAUDO FRANCESCA - FABIO GENTILE - LEONARDO GENTILE

ADRIANA GASBARRO NOTAIO

presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità.
Le spese del presente, annesse e dipendenti sono a carico dell'associazione.
I comparenti dispensano me notaio dalla lettura dell'allegato.
Fatta una postilla, cancellata una parola.

io Notaio ho ricevuto il presente atto che pubblico mediante lettura da me datane ai comparenti, che lo approvano espressamente.

Richiesta

a macchina da persona di mia fiducia da me diretta e da me Notaio completato e chiuso in tre fogli di cui occupa otto pagine intere e fin qui della nona si sottoscrive alle ore quindici e minuti quaranta (15.40).

Scritto

ANTONINO MAZZARA - LIVIO GANDOLFO - MINEO LEONARDA - RINAUDO FRANCESCA - FABIO GENTILE - LEONARDO GENTILE

ADRIANA GASBARRO NOTAIO

Copia formata da numero cinque fogli, conforme all'originale.
Si rilascia per gli usi di legge.
Trapani, li 23 Febbraio 2015.

NOTAIO IN TRAPANI
GASBARRO ADRIANA DI GIORGIO